

ALLEGATO ALL'ATTO N. 2005
REGISTRATO a UDINE il ... 12 MAG 2021
SERIE 3 - PRIVATI N.A.

*Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art.82, del D.Lgs. 117/17

(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luca

Silvia Fiacelli

STATUTO



Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo I "delle organizzazioni di volontariato", delle norme del presente Statuto, (della Legge Regionale n° 11 del 13/03/ 1994) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico; un'organizzazione di volontariato denominata "FAMEIS ODV", ente del terzo settore, con sede a Talmassons (UD), via Tomadini n. 15.
2. L'associazione è costituita tempo illimitato.
3. L'associazione non è riconosciuta.
4. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie; Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Talmassons non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. "FAMEIS ODV" è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e svolgimento prevalente delle attività in favore di terzi.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 ed in particolare:

Univiana

[Signature]

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art. 4 Finalità

1. L'associazione "FAMEIS ODV" è costituita al fine di:

Promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie intese nella loro completezza, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi. Favorire l'auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari educativi e di cura attraverso forme di auto-organizzazione di attività educative e ricreative anche ad integrazione dell'offerta scolastica. Si intende operare con la finalità di creare le basi di una rete solidale e aggregativa, per affrontare i compiti sociali in modo autonomo rispetto ai servizi assistenziali e/o a pagamento, sviluppando quindi l'associazionismo familiare. L'attuale famiglia, improntata sull'individualismo, si trova a dover conciliare con difficoltà tempi di cura e tempi di lavoro; l'associazione "Fameis" ODV si adopererà per far riscoprire la ricchezza della comunicazione, le relazioni di buon vicinato, spesso vissute in modo anonimo e impersonale e sviluppare di conseguenza il senso comunitario anche in termini di scambio di servizi per far fronte a bisogni reali e quotidiani. Si vogliono stimolare momenti di incontro, confronto, condivisione di gruppo rivolti a bambini, adolescenti, genitori ed anziani, partendo dalla rilevazione dei bisogni ed attivando strategie, servizi ed iniziative di interesse comune o non presenti sul territorio. Promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto e di gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi per fini solidaristici mediante progetti afferenti iniziative, tra cui banche del tempo e gruppi di acquisto, volte allo sviluppo e alla messa in rete delle risorse della comunità. Favorire lo scambio intergenerazionale, sviluppare il rapporto tra nonni, genitori e figli nonché sostenere la famiglia nell'attività di assistenza agli anziani.

2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.



3. "FAMEIS ODV" può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

4. "FAMEIS ODV" può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore.

5. Il socio volontario svolge la propria attività in favore delle persone, della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

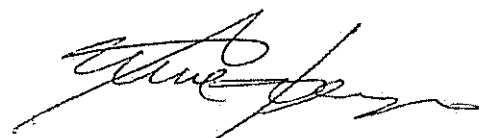
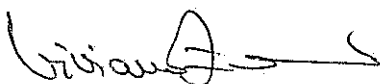
1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

(e) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.



Art. 6
Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE comprensivo di eventuali ricavi rendite proventi entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini del comma precedente è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e d'avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8
Responsabilità ed assicurazione

1. "FAMEIS ODV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. I ~~soci~~ volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs 117/2017.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III
Associati

Art. 9
Ammissione

1. A "FAMEIS ODV" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati entro 60 giorni dalla richiesta. L'eventuale provvedimento di diniego, ai sensi del c.1, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro sessanta giorni.
Pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione può essere richiesta da parte di chi ha proposto la domanda entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, all'Assemblea o ad altro Organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte (se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione).



3. Il numero degli associati è illimitato, il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.
4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10
Diritti degli associati

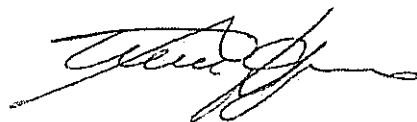
1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Tutti gli associati, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, hanno diritto di esaminare i libri associativi facendo richiesta al presidente il quale provvederà entro 15 giorni a far visionare i documenti presso la sede sociale.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 11
Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
 2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
 3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
 4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
 5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.
- Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata *dell'Organo di Amministrazione*.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.



Titolo IV
Organi dell'Associazione

Art. 13
Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) l'organo di amministrazione;
- 3) organo di controllo
- 4) il collegio dei garanti
- 5) il revisore legale dei conti

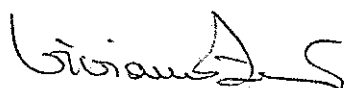
1. Possono essere eletti alle cariche sociali tutte le persone fisiche tra i propri associati che abbiano compiuto il 18° anno di età.
2. Non può essere nominato componente degli organi di "FAMEIS ODV", e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo).

Art. 14
Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
 2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o da persona designata dall'assemblea stessa.
 3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o conferire delega scritta ad altro socio.
- Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del c.c. in quanto compatibili.

Art. 15
Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o tramite affissione presso la sede.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea



dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16 Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' possibile partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 17 Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
5. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Art. 18 Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19 Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- ◆ Nomina e revoca i componenti degli organi sociali, incluso quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- ◆ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- ◆ eleggere e revocare i membri dell'Organo di amministrazione (e di controllo se necessario);
- ◆ fissare, su proposta dell'Organo di amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- ◆ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.



- ♦ delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- ♦ destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

in sede straordinaria:

- ♦ deliberare con la maggioranza qualificata sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione (ex art.21 c.3 del c.c.)
- ♦ deliberare con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto (ex art.21 c.2 del c.c.)
- ♦ deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- ♦ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'organo di amministrazione.
- ♦ Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20

Organo di amministrazione

1. l'organo di amministrazione è composto da minimo 3 membri eletti dall'assemblea degli associati. I componenti dell'organo di amministrazione devono essere scelti tra tutte le persone fisiche associate.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'organo di amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 2 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Le cariche possono essere cumulabili
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. l'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. l'organo di amministrazione:




- ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- ◆ predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- ◆ deliberare sull'espulsione dei soci;
- ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
- ◆ Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- ◆ Deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore;
- ◆ Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni;
- ◆ Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il presidente eletto all'interno dell'organo di amministrazione, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 23

Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del'organo di amministrazione e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione

Art. 24

Il Tesoriere

1. L'associazione ha un tesoriere nominato dall'organo di amministrazione, il quale:

Biviano

[Signature]

- a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

Art.25

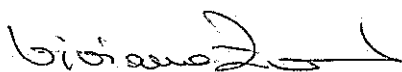
Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 c.2 del D.lgs. n.117/207, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale 110.000,00 €
- b. Ricavi rendite proventi entrate comunque denominate 220.000,00€
- c. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

1. L' Organo di controllo è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, l' Organo di Amministrazione provvede all'integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
3. Ai componenti dell' Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
4. Il Collegio dell' Organo di Controllo partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio di "FAMEIS ODV", verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
5. Il Collegio dell' Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. Il Collegio dell' Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
7. I componenti dell' Organo di Controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente di "FAMEIS ODV" notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. La carica dell' Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno di "FAMEIS ODV".
9. I componenti dell' Organo di Controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.



Art.26

Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.31 c.1 del D.lgs. n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del revisore legale dei conti.

Art.27

- COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, gli associati o organi e associati, quando non di competenza del Collegio Nazionale o dei Garanti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio dei Garanti.
3. Il Collegio dei Garanti svolge inoltre tutte le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.
4. I componenti del Collegio dei Garanti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art.28

- INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche di Presidente di "FAMEIS ODV" e l'organo di amministrazione sono incompatibili:
 - a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
 - b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
 - c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.
2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza di "FAMEIS ODV" è immediata nel momento in cui si verificano.

Titolo V

Il bilancio

Art. 29

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.



4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.

Titolo VI **Norme finali e transitorie**

Art. 30 **Regolamento interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 31 **Collegio arbitrale**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 32 **Scioglimento**

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, come stabilito dall'art.9 D.Lgs.117/2017, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 D.Lgs.117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 33 **Rinvio**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, al codice del terzo settore, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

